Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

(Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 4 dicembre 2015[1] sui rifiuti è modificata come segue:

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

…

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

1 RS **814.600**

Allegato 2
(art. 6 cpv. 3, 36 cpv. 1, 42 cpv. 2 e 43 cpv. 2)

Requisiti applicabili all'ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione

1.1 Protezione delle acque e pericoli naturali

Numero 1.1.3

1.1.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B, C, D ed E non possono trovarsi né al di sopra di acque sotterranee utilizzabili né nelle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione. È fatta salva la realizzazione di una discarica o di un compartimento di tipo B nella zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili. Per l'ampliamento verticale od orizzontale delle discariche esistenti di tipo C, D ed E, l'autorità può concedere deroghe secondo l'allegato 4 numero 211 capoverso 1 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998[2] sulla protezione delle acque (OPAc), se è fornita la prova che:

a. nonostante una valutazione integrale delle ubicazioni nella regione di pianificazione che si estende al di là dei confini territoriali dei Cantoni (art. 4 cpv. 2 OPSR), non è possibile adibire a discarica ulteriore volume al di fuori dell'area delle acque sotterranee utilizzabili o delle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione;

b. l'ubicazione non si trova nel comprensorio di raccolta di una captazione di interesse pubblico d'acqua sotterranea o di un impianto d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde secondo l'articolo 20 della legge del 24 gennaio 1991[3] sulla protezione delle acque (LPAc) oppure in un'area di protezione delle acque sotterranee secondo l'articolo 21 LPAc; e

c. i requisiti relativi alla protezione delle acque sono soddisfatti e possono essere comprovati con la necessaria documentazione (all'occorrenza, munita di indagini idrogeologiche) (art. 32 cpv. 3 OPAc).

Numero 1.1.4 primo periodo

1.1.4 Le discariche e i compartimenti di tipo A e B nonché un ampliamento di discariche esistenti di tipo C, D ed E secondo la deroga di cui al numero 1.1.3 che si trovano al di sopra di acque sotterranee utilizzabili o nelle zone limitrofe necessarie alla loro protezione devono trovarsi ad almeno 2 m sopra il livello naturale massimo delle acque sotterranee calcolato su un periodo di dieci anni.
…

2 RS **814.201**
3 RS **814.20**

Numero 1.1.5

1.1.5 In caso di deroghe secondo il numero 1.1.3, l'ulteriore volume deve essere adibito a discarica in primo luogo tramite un ampliamento verticale del corpo della discarica esistente. L'autorità può in secondo luogo autorizzare un ampliamento orizzontale se è fornita la prova che un innalzamento non è in grado di soddisfare l'ulteriore fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica.

Numero 1.1.6

1.1.6 L'autorità cantonale comunica all'UFAM le deroghe concesse secondo il numero 1.1.3.